

TI_GERICHTE 14.2013.126 vom 21. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.126_d20131021

FR: TI_GERICHTE 14.2013.126 du 21 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 14.2013.126 del 21 ottobre 2013

Regeste

Azione di rivendicazione della proprietà (art. 106, 107, 108 e 109 LEF). Procedura per chiarire i pretesi diritti di terzi su un oggetto (formalmente) pignorato

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in tema di azioni di rivendicazione ai sensi degli art. 106-109 LEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Il termine per l'inoltro del reclamo è di trenta giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), trattandosi di procedura ordinaria (cfr. art. 198 lett. e n. 3 e, a contrario, 251 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto il 4 luglio 2013 avverso la decisione datata 1° giugno 2013 e recapitata al patrocinatore del reclamante il 4 giugno 2013, il reclamo ossequia il termine di trenta giorni ed è così tempestivo. Quanto all'impugnazione è stata intimata il 25 luglio 2013, di modo che anche la risposta al reclamo, spedita il 9 agosto 2013, risulta senz'altro ammissibile.

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a), che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Con il reclamo RE 1 sostiene che, come risulta dall'iscrizione delle armi in oggetto nella Carta Europea d'Arma da Fuoco (di cui al doc. E) e dalla verifica effettuata dall'Ufficio esecuzione fallimenti di Blenio presso il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, le armi risultano di proprietà di B_____. Secondo l'istante i contratti di compravendita e le relative ricevute prodotte dal rivendicante CO 1 sarebbero state allestite unicamente per sottrarre le armi alla procedura esecutiva.

E. 3

Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LEF se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. Questa norma regola insieme con gli art. 107, 108 e 109 la procedura di rivendicazione. Questa serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull'oggetto (formalmente) pignorato (Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2 a ed, 2010, n. 1 ad art. 106). Secondo l'art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda un bene mobile in possesso o copossesso del terzo. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione: l'onere della prova

rimane invariato (cfr. DTF 116 III 82 consid. 2 con rinvio all'art. 8 CC e a DTF 88 III 127; Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 89-158, 2000, n. 36 ad art. 108). Giusta l'art. 8 CC spetta al convenuto provare i fatti dai quali risulti che è proprietario degli oggetti in lite (cfr. DTF 84 III 141 consid. 3).

E. 3.1

Giusta l'art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente equivoca quando l'acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza 5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2, 5A_279/2008 del 16 settembre 2008 consid. 6.2, in SJ 2009 I pag. 325; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4 a ed., 2007, n. 394). Per decidere su di un'azione di rivendicazione occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Stahelin, op. cit. n. 7 ad art. 107 e rif. ivi).

E. 3.2

Nella fattispecie risulta dagli atti che delle otto armi registrate a nome dell'escusso B_____ (doc. L) e pignorate il 21 settembre 2012 la carabina marca Savage, mod. Stevens 300 .22 l.r. (n. 1), il fucile marca Franchi, modello 13576 12/70 (n. 4) e il fucile soprapposto marca Beretta 686 E 12/70 n. 5) sono stati rivendicati da CO 1, presso il quale essi si trovavano (verbale di pignoramento, doc. I). Per l'art. 930 CC, quale possessore egli ne dev'essere presunto proprietario, tanto più che ha pure prodotto i tre contratti conclusi con B_____ il 22, il 31 maggio 2011 e il 20 giugno 2011, con le relative ricevute, concernenti l'acquisto delle armi in oggetto (doc. III). E il reclamante non ha addotto alcun indizio oggettivo che consenta di dubitare della validità di questi atti.

E. 3.3

La ritardata comunicazione al Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale dell'avvenuta vendita dei tre fucili (avvenuta solo il 4 ottobre 2012, cfr. scritto 13 marzo 2013 della Polizia cantonale, doc. 6), che il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver preso in considerazione e a suo dire comproverebbe che B_____ è proprietario delle armi, è verosimilmente dovuta ad una negligenza, e in ogni caso non costituisce circostanza atta a concludere che il possesso di CO 1 sia sospetto o equivoco, rispettivamente che i contratti siano stati allestiti unicamente per sottrarre le armi alla procedura esecutiva. In effetti, la mancata notifica della vendita non impedisce il passaggio di proprietà dell'arma all'acquirente, non essendo un presupposto per la validità del contratto. I registri del Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale possono certo fornire indizi della proprietà, ma non la determinano, in particolare se non vengono (immediatamente) aggiornati ai susseguenti passaggi di proprietà, come nel caso di specie. Ciò in particolare perché la legge sulle armi non persegue uno scopo di diritto privato ma mira, nell'interesse pubblico, a prevenire l'impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni rispettivamente il porto abusivo di oggetti pericolosi (art. 1 della Legge sulle Armi (LArm) in RS 514.54; cfr. DTF 135 I 209 consid. 3.3.3.). Uguale discorso vale per la Carta Europea d'Arma da Fuoco, che serve per l'esportazione temporanea di armi da fuoco verso uno Stato dello spazio Schengen (art. 25b LArm e art. 46 Ordinanza sulle armi (OArm) in RS 514.541). E in ogni caso tale carta può fornire indizi sul rapporto di proprietà solo per il momento in cui è stata rilasciata, ma non su eventuali successive modifiche. In concreto, peraltro, la carabina Savage Stevens 300 n. 1064520 di calibro .22 l.r. neppure

figura in tale documento, dov'è invece riportata la carabina Savage Stevens 114 n. G781401 di calibro .300 WSM.

E. 3.4

Le precedenti considerazioni portano ad ammettere la rivendicazione di proprietà sulle armi in oggetto fatta valere da CO 1 e, di conseguenza, a respingere l'azione di contestazione promossa da RE 1.

E. 4

Ne discende che il reclamo va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il convenuto non avendone presentata richiesta. Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) può essere stabilito in fr. 1800.--, pari al prezzo di acquisto delle armi rivendicate (cfr. doc. III prodotto dal convenuto) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Per questi motivi, richiamati gli art. 108 cpv. 1 LEF, 8 e 930 CC pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico del reclamante. 3 . Notificazione a: – _____, ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Olivone. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'800.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.